

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2923

IN DATA 19-10-2009

Oggetto: Diffida ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06 alla società Pellerei Energia Società Agricola s.r.l. in Comune di Cossato, Via Spolina, 83.

Impresa: Pellerei Energia Società Agricola s.r.l.
Stabilimento di Cossato (BI).
Sede Legale: Via Spolina, 83 - 13836 Cossato (BI).
Sede Operativa: Via Spolina, 83 - 13836 Cossato (BI).
Codice Impresa: 9774

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Visti

- la Determina Dirigenziale n. 3592 del 30.10.2007 con la quale si autorizzava la società Azienda Agricola F.lli Pellerei ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, alla costruzione ed alla gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, in Cossato, Via Spolina, 83;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2528 del 13.08.2008 con la quale l'autorizzazione richiamata al punto precedente veniva volturata alla Pellerei Energia Società Agricola s.r.l. con sede legale in via Spolina, 83 nel comune di Cossato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2952 del 6/10/2008 con la quale si è concessa una proroga di 12 mesi del termine assegnato nella prescrizione nr. 4 dell'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 3592 del 30/10/2007.
- la Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 25/5/2009 con la quale si è autorizzata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, una modifica progettuale resasi necessaria per poter realizzare una cabina per la distribuzione dell'energia elettrica nei pressi dell'impianto dell'Azienda Pellerei Energia Società Agricola s.r.l. in via Spolina, 83 nel comune di Cossato.

Dato atto che in data 22/09/2009 è pervenuta, con nota ns. prot. N. 36579 del 29/09/2009, agli Uffici scriventi, da parte dell'Azienda Pellerei Energia Società Agricola s.r.l., la comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione della centrale elettrica alimentata a cippato in via Spolina, 83 nel comune di Cossato.

Tenuto conto che il punto 6 dell'Allegato C della Determina Dirigenziale n. 3592 del 30.10.2007, Autorizzazione a realizzare e gestire la centrale in argomento, prescriveva quanto segue: "Il richiedente dovrà trasmettere a Provincia di Biella, Comune di Cossato ed ARPA, uno studio contenente una simulazione della ricaduta di inquinanti fuoriusciti dal camino tenuto conto dell'andamento dei venti prima della realizzazione dell'opera."

Dato atto che a oggi non è ancora pervenuta da parte dell'Azienda in oggetto il citato "*studio della ricaduta degli inquinanti generata dalla centrale a biomassa*".

Tenuto conto che:

- il punto 4 dell'allegato D della Determina Dirigenziale n. 3592 del 30.10.2007, come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 2952 del 6/10/2008, prescrive che il termine di messa a regime dell'impianto sia fissato in 24 mesi dalla data della notifica dell'autorizzazione, avvenuta in data 12/11/2007;
- la messa a regime degli impianti corrisponde al momento in cui, a impianto funzionante, i valori limite degli inquinanti emessi in atmosfera, come indicati nell'autorizzazione, diventano cogenti, tale occorrenza può verificarsi solo dopo la realizzazione dell'impianto stesso ed il suo avvio (prima effettiva accensione), che deve però essere comunicato con 15 giorni di anticipo agli Enti competenti come prescritto dal punto 5 dell'Allegato D della citata D.D. n. 3592 del 30.10.2007;

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2003, n. 152 che alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d).

Vista la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento.

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

1. di diffidare l'Azienda Pellerei Energia Società Agricola s.r.l., con sede legale e stabilimento in via Spolina, 83 nel Comune di Cossato, dall'avviare la realizzazione della Centrale di produzione di energia elettrica alimentata a cippato senza aver provveduto ad adempiere alla prescrizione riportata al punto 6 dell'Allegato C della Determina Dirigenziale n. 3592 del 30.10.2007: "*Il richiedente dovrà trasmettere a Provincia di Biella, Comune di Cossato ed ARPA, uno studio contenente una simulazione della ricaduta di inquinanti fuoriusciti dal camino tenuto conto dell'andamento dei venti prima della realizzazione dell'opera*";

2. di stabilire che eventuali richieste di proroga dei termini stabiliti nelle autorizzazioni dovranno essere inoltre almeno 10 giorni prima della scadenza; precisando che questa Amministrazione si riserva di non tenere conto di istanze presentate oltre tale termine ovvero qualora risultino scarsamente motivate;
3. di disporre la notifica del presente atto mediante messo notificatore;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella e al Comune di Cossato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....